

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 21/09

10 marzo 2009

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-169/07

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH / Wiener Landesregierung e a.

LA NORMATIVA AUSTRIACA RELATIVA ALL'APERTURA DI ISTITUTI DI CURA PRIVATI NON È COMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO

La libertà di stabilimento osta al requisito di una previa autorizzazione basata su una valutazione delle necessità sanitarie della popolazione, qualora esso si applichi ad un ambulatorio dentistico autonomo ma non agli studi associati ed il potere discrezionale delle autorità nazionali non sia sufficientemente circoscritto

La normativa austriaca relativa agli istituti di cura subordina l'apertura di un ambulatorio autonomo, vale a dire di una struttura, autonoma sul piano organizzativo, la cui attività consiste nell'esame o nella cura di persone il cui stato di salute non richieda il ricovero ospedaliero, al rilascio di una previa autorizzazione amministrativa. Quest'ultima può essere concessa solo qualora «sussista [una] necessità» che giustifichi l'apertura di un nuovo istituto alla luce dell'assistenza già offerta, in particolare, dai medici convenzionati. Spetta ai Länder assicurare l'esecuzione di tale normativa.

I governi dell'Austria superiore e di Vienna hanno respinto le domande di autorizzazione presentate dalla società Hartlauer. Quest'ultima ha sede in Germania e intende aprire ambulatori dentistici privati a Vienna e a Wels, nell'Austria superiore. I due governi hanno affermato che l'assistenza odontoiatrica era già sufficientemente garantita dagli istituti di cura pubblici, privati di utilità pubblica e dagli altri medici convenzionati che offrivano prestazioni analoghe. Partendo da tali rilievi, essi hanno concluso che non sussisteva dunque alcuna necessità che giustificasse l'apertura di un ambulatorio dentistico privato.

La Hartlauer ha adito il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa) che, a sua volta, interroga la Corte di giustizia sulla compatibilità della normativa austriaca con la libertà di stabilimento.

Nella sentenza odierna, la Corte rileva che la normativa austriaca costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento poiché, da un lato, le imprese di cui trattasi rischiano di sopportare gli oneri amministrativi ed economici aggiuntivi connessi ad un'autorizzazione siffatta e, dall'altro, la normativa nazionale riserva l'esercizio di un'attività autonoma a taluni operatori economici

che rispondono a esigenze predeterminate al cui rispetto è subordinato il rilascio di questa autorizzazione.

Nella fattispecie, l'applicazione della normativa austriaca ha avuto l'effetto di privare la Hartlauer di qualunque accesso al mercato delle cure odontoiatriche in Austria.

In tale contesto, la Corte esamina se le disposizioni controverse possano essere obiettivamente giustificate da motivi imperativi di interesse generale, in particolare dall'obiettivo di mantenere un servizio medico di qualità, equilibrato e accessibile a tutti e di prevenire un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale.

A tale proposito, la Corte rileva che la normativa nazionale non persegue in modo coerente e sistematico gli obiettivi evocati. La previa autorizzazione fondata sulla valutazione delle esigenze del mercato è richiesta per l'apertura e la gestione di nuovi ambulatori dentistici autonomi, ma non per lo stabilimento di nuovi studi associati, anche se queste due categorie di prestatori possono avere caratteristiche simili e, dunque, un impatto simile sulla realizzazione degli obiettivi di programmazione perseguiti dalle autorità nazionali. Questa incoerenza compromette altresì la realizzazione dell'obiettivo, cui si richiama l'Austria, di prevenire un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema nazionale di previdenza sociale.

La Corte osserva inoltre che la valutazione delle esigenze del mercato non è fondata su una condizione che sia idonea a circoscrivere sufficientemente l'esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere discrezionale. Infatti, nel Land di Vienna, la valutazione dell'esistenza di una necessità è effettuata sulla base del numero di pazienti per ogni odontoiatra nell'area di utenza, senza che il numero di pazienti sia stabilito né portato in alcun modo anticipatamente a conoscenza degli interessati.

Nel Land dell'Austria superiore, la valutazione è effettuata sulla base delle risposte fornite dagli odontoiatri esercenti nell'area di utenza dell'ambulatorio dentistico autonomo di cui è previsto l'allestimento, sebbene questi ultimi siano potenziali concorrenti diretti di tale istituto. Un metodo simile può pregiudicare l'obiettività e l'imparzialità del trattamento della domanda di autorizzazione.

Di conseguenza, il requisito di una previa autorizzazione basata su una valutazione delle necessità sanitarie della popolazione è contrario al principio della libertà di stabilimento, qualora esso si applichi ad un ambulatorio dentistico autonomo ma non agli studi associati e non sia fondato su una condizione che sia idonea a circoscrivere sufficientemente l'esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere discrezionale.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: ES DE EL EN FR IT HU NL PL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-169/07>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"

Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956